CITTA' DI TERMOLI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 86/Bis *del Reg.*
Data 05.07.88

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per il servizio Cimiteriale.-

L'anno millenovecento ttantotto il giorno cinque del mese di luglio alle ore 20,00 e nella solita sala delle adunanze consigliari del Comune suddetto.

Alla (1) prima convocazione (2) straordinaria d'urg. di oggi, partecipata ai Signor. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
1. Bertolino	Bernardo			16. Fratino	Ilde		
2. Buccione	Antonio			17. Giuliano	Michele		
3. Campopiano	Annibale			18. Laquaglia	Carmine		
4. Camporeale	Aldo			19. Macrellino	Biagio		
5. D'Agostino	Giovanna R.			20. Mascilongo	Rocco		
6. D'Andrea	Romualdo			21. Montefalcone	Angelo		
7. De Curtis	Angelo		1	22. Orelluso	Umberto		
8. De Michele	Antonio			23. Pagliaccio	Vito		
9. Di Giandomenico	Remo			24. Ramos Prudente	Bruno		
10. Di Leo	Giuseppe			25. Rucci	Carmine		
11. D'Ippolito	Pasquale		2	26. Sciarretta	Giuseppe		
12. Di Pasquale	Mario			27. Sorella	Antonio		
13. Di Silvio	Antonio			28. Sprocatti	Ennio		
14. Ferrazzano	Vincenzo			29. Velardi	Luigi		
15. Fiorilli	Carlo		3	30. Vitagliano	Gianfranco		

Presenti N. 27

Assenti N. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor DI GIANDOMENICO Prof. Remo - Sindaco

- Assiste il Segretario comunale Signor GUERRA Dr. Francesco

- Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

La seduta è Pubblica

(1) Prima o seconda. - (2) Ordinaria o straordinaria.

Il Sindaco Presidente evidenzia la necessità di pervenire alla approvazione del nuovo Regolamento dei servizi Cimiteriali e da atto che lo schema all'uopo predisposto è già stato esaminato ed approvato dalla apposita Commissione Consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco Presidente;

DATO ATTO che, il vigente Regolamento Com.le di polizia mortuaria appare approvato nel 1988 e che lo stesso necessita pertanto di attenta revisione anche allo scopo di adeguarlo alla disciplina del D.P.R. 21/10/75, n. 803;

CON VOTI unanimi su n. 27 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- Di approvare il Regolamento Com.le per i servizi Cimiteriali secondo lo schema che ,allegato al presente atto, ne costituisce a tutti gli effetti parte integrante;

- Di revocare - per quanto in contrasto con esso - il vigente Regolamento Com.le del Cimitero.

R E G O L A M E N T O C I M I T E R I A L E

ART. 1 Il presente regolamento ha per oggetto il servizio di seppellimento delle salme nonchè della custodia e manutenzione del cimitero, ed è redatto in conformità alle norme della Legge Comunale e Provinciale, al Testo Unico delle leggi sanitarie ed al Titolo IX (art. 47 e segg.) del Regolamento di Polizia mortuaria n. 803 del 21 Ottobre 1975, che in prosieguo sarà indicato semplicemente con il termine "Regolamento".

TIT. I - NORME GENERALI

ART. 2 Il servizio di polizia mortuaria è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco o dal suo delegato, ferma ove stabilita, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro per l'interno, del Ministro per la Sanità e dell'Autorità giudiziaria.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria sul cimitero, spettano al Sindaco che odotta all'occorrenza le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie sulla scorta della normativa vigente.

Il responsabile dei servizi sanitari della U.L. competente assolve i compiti di vigilanza e controllo già demandato per legge all'Ufficiale Sanitario e propone al Sindaco l'adozione dei provvedimenti che assicurino il buon funzionamento del Cimitero.

ART. 3 Il Comune provvede al reperimento delle aree cimiteriali, agli ampliamenti ed alle sistemazioni funzionali delle stesse secondo le disposizioni e le prescrizioni stabilite dal Regolamento.

E' vietato il seppellimento delle salme in luoghi diversi dal Cimitero Comunale, salvo le specia

li autorizzazioni previste dalla legge.

ART. 4 Ogni operazione da compiere nel Cimitero è riservato al personale ed esso addetto, secondo le previsioni della P.O. del Personale comunale. Tale personale dipende funzionalmente ed operativamente dallo Ufficio Opere e lavori pubblici del Comune.

Le funzioni di direttore del Cimitero sono espletate da un impiegato tecnico (6^ qualifica) del suddetto Ufficio, designato da Sindaco su proposta del Capo dell'Ufficio, sentito il Segretario generale del Comune.

Il direttore del cimitero provvede alla programmazione dei lavori, alla vigilanza sul personale, sulle operazioni di trasporto e seppellimento delle salme, alle esumazioni ed estumulazioni, sull'impiego delle aree, le concessioni di sepoltura privata, e la costruzione di opere e servizi in genere.

ART. 5 Il direttore del cimitero, nel predisporre i programmi di manutenzione del servizio dovrà tener presente che:

- esse vanno espletate almeno 4 volte l'anno con scadenza trimestrale;
- che gli stessi devono obbligatoriamente comprendere:
  a) lo sfalcio dell'erba, la potatura degli alberi e la tosatura delle siepi (secondo le esigenze di natura), il riporto di ghiaietto ai viali, ove esista;

B) la regolare disposizione delle fosse, cippi, croci, lapidi etc.. nonchè la rimozione di essi e degli altri ricordi, ai termini di scadenza, previo avviso agli interessati;

c) la manutenzione dei manufatti comunali, nonchè la promozione delle attività di competenza ai privati concessionari.

ART 6

In assenza di personale con la qualifica specifica Custode, le funzioni di competenza saranno espletate dal dipendente di pari grado con maggiore anzianità di servizio presso la struttura cimiteriale.

Questi, oltre l'adempimento dei compiti di cui agli articoli 50 e 51 del Regolamento, provvederà:

- alla tenuta ed all'aggiornamento dell'inventario delle attrezzature e materiali in dotazione;
- alla conservazione delle mappe e piante tecniche delle aree cimiteriali;
- alla conservazione di tutte le autorizzazioni necessarie per i trasporti, le aspotazioni, i prelievi, le autopsie e ~~le cremazioni~~;
- alla verifica delle prescrizioni in materia di bare e feretri;
- a far rispettare gli orari di accesso e fuoriuscita per il pubblico e per le ditte che compiano lavori nel Cimitero;
- predisporre le operazioni delle esumazioni: ordinarie decennali, per fine concessione e quelle disposte con apposita ordinanza;
- convocare i concessionari di sepolture private per il rispetto degli obblighi di concessione;

- informare tempestivamente le autorità e gli Uffici preposti per gli atti di competenza in caso di inconvenienti riscontrati nel servizio.

ART. 7

Il servizio di seppellimento comprende, oltre le incombenze generali connesse al trasporto, sosta e osservazioni dei cadaveri, le seguenti attività:

- lo scavo delle fosse;
- l'inserimento delle bare nelle fosse, nei loculi, anche se in tombe di famiglia;
- il riempimento delle fosse con terra e la chiusura dei loculi, anche se in tombe di famiglia, con mattoni o altro materiale idoneo;
- l'esecuzioni di tutte le operazioni connesse alle esumazioni ed estumulazioni per scadenza dei termi o per ordinanza dell' autorità, per interesse pubblico.

Ogni altra operazione al di fuori di quelle elencate o di interesse privato è soggetta al pagamento delle tariffe di servizio.

ART. 8

Il pubblico sarà ammesso ad accedere all'interno del Cimitero negli orari indicati dal Sindaco, nel rispetto delle tradizioni locali, compatibilmente con le esigenze del servizio, di norma per 6 ore giornaliere e comunque per periodi non inferiori ad ore due, sia nella mattinata che nel pomeriggio, determinabili in fasce consone al periodo stagionale in essere.

Il Comune, mentre ha cura perchè all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle

persone o danni alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a loculi, cellette, o altri mezzi simili.

ART. 9 Tutti coloro che sostano nel Cimitero, sia per visita che per motivo di lavoro o altro, devono tenere un comportamento corretto e consono alla dignità sacrale dei luoghi.

In particolare è vietato:

- fare schiamazzo, cantare fuori dei riti funebri, fare fotografie, fare queste senza l'autorizzazione del Sindaco;
- fumare, introdurre animali, biciclette, motorini, oggetti irriverenti o non autorizzati;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con offerte di oggetti o servizi;
- calpestare o danneggiare aiuole, alberi, monumenti, imbrattare o scrivere sui muri o sulle lapidi;
- buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori degli appositi spazi o contenitori;
- rimuovere dalla tombe altrui fiori, piante, ricordi, ornamentazioni o qualsiasi altra cosa, senza autorizzazione degli interessati;
- assistere ai seppellimenti o alle esumazioni ed estumulazioni di salme estranee alla propria famiglia;
- eseguire lavori di qualsiasi tipo senza le necessarie autorizzazioni.

I predetti divieti, in quanto applicabili, sono estesi anche alle aree immediatamente adiacenti al Cimitero e nella fascia prescritta di rispetto.

TITOLO II: INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 10 Nel disporre della salma e della sepoltura ha prevalenza la volontà del defunto in quanto ed in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto i famigliari possono disporre nel seguente ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado o gli eredi istituiti.

L'ordine suesposto vale anche per le epigrafi, le esumazioni, i trasferimenti.

ART. 11 Salvo che sia richiesta altra destinazione, nel Cimitero sono ricevute e seppellite, senza destinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Comune.

Sono parimenti ricevute nel Cimitero comunale, indipendentemente dalla residenza in vita e del luogo della morte, le salme delle persone concessionarie di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti nel Cimitero i resti mortali delle persone sopraindicate.

ART. 12 Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro (bara) e in ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, salvo il caso

di madre e neonato morti per il parto o in conseguenza di esso.

La struttura e la qualità dei materiali da impiegare per i feretri devono essere:

- il legno, con tavole di spessore non inferiore a cm. 2, per le inumazioni;
- la doppia cassa, di legno all'esterno e di metallo all'interno, per le tumulazioni e i trasferimenti ad altro Comune.

La cassa di legno è consentita anche per i trasporti di breve percorso (non superiore a Km 25) quando esso sia effettuato con vettura idonea munita di cassone metallico, e nei termini normali dalla morte, mai comunque a seguito di esumazione o di morte per malattia infettiva.

Tutti i feretri devono portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

ART. 13

Le sepolture ordinarie per inumazione, della durata legale di anni 10 dalla data del seppellimento, sono quelle che si effettuano nei campi comuni e che sono assegnati gratuitamente ogni qualvolta non venga richiesta una sepoltura privata.

Le salme che alla scadenza del decennio non risultassero indecomposte, salvo la possibilità di rinnovare la sepoltura, sono trasferite ad apposito campo o ad altro campo in attività, in modo da non interrompere la scadenza generale del campo.

RT. 14

Le singole sepolture gratuite sono contraddistinte, ad eccezione di quelle dei feti o dei resti di cadavere, da ceppi uniformi su cui è riportato il

numero progressivo, il nome e cognome del defunto e la data della morte.

T. 15 Sulle fosse dei campi comuni, ad opera esclusiva degli interessati, è permesso porre croci o altri segni funebri esclusivamente in pietra o bronzo di altezza non superiore a mt. I e larghezza mt. 0,50, interratiper almeno mt. 0,30 e se di metallo infissi in cippi di calcestruzzo o cemento o pietra di sezione 0,25 X 0,20 e altezza mt. 0,40.

E' consentito altresì, sempre ad eslusiva opera degli interessati, la collocazione di piccoli monumenti, previa domanda al Comune e deposito dei disegni, contenuti nelle seguenti dimensioni massime: h mt. 1, L. mt. 1.80, la.mt. 0.80=;

TIT. III [illegible] PRIVATE [illegible]

16 Soddisfatto il bisogno delle aree destinate ai campi di inumazione ordinaria decennale, il Comune si riserva la facoltà della concessione onerosa per i seguenti altri tipi di sepoltura:

- inumazioni private(solo nell'ambito del Cimitero esistente);
- loculi e colombari;
- tombe di famiglia.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti per altri tipi di sepoltura (sepoltura di famiglia e fosse individuali in muratura (tombini), in essere al momento dell'adozione del presente regolamento, fino al termine delle rispettive concessioni.

17 Si procede alla sepoltura per tumulazione quando essa avviene in opere murarie - loculi, colombari,

tombini e cappelle - costruite o dal Comune o dai concessionari di sepoltura.

Le tumulazioni sono solo private, oggetto, quindi, di concessione onerosa, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

18 La sepoltura privata per inumazione può essere concessa per le aree ad esse riservate e solo per l'ambito del cimitero esistente all'atto di adozione del presente regolamento. E' prescritta la domanda in bollo.

L'area da concedere non potrà essere superiore a mt. 1.20 X 2.50 ove trattasi di adulti, e mt. 0,80 X 1.50 ove trattasi di bambini.

Per l'escavo delle fosse la profondità massima è fissata in mt. 2.50 sotto il piano circostante del cimitero.

Le pareti ed il piano di fondo della fossa saranno rivestite di un muro di mattoni, intonacato e levigato a regola d'arte dello spessore non inferiore a mt. 0.27.

Il canone di concessione sarà determinato in proporzione all'area ed al volume consentiti di norma per le concessioni di cappelle.

CAPO IV -

19 La sepoltura privata in loculi, per le salme, può concedersi solo a decesso della persona, per cui essi sono destinati, e l'assegnazione è fatta per ordine progressivo di numeri delle sepolture disponibili.

La concessione di loculi in vita è consentita in via eccezionale da parte del Sindaco esclusivamente

quando concorrano le seguenti tre condizioni: disponibilità dei loculi nel medio periodo (5/10 anni), età del richiedente e dimostrazione da parte di questi che non esistano parenti o eredi che possano provvedere allo scopo in caso di necessità.

La domanda per ottenere la concessione di sepoltura individuale privata va presentata al Comune in competente bollo ed il Sindaco farà luogo alla concessione dopo aver accertato il pagamento del canone e facendo obbligo al concessionario di sottostare a tutti gli oneri di legge o regolamentari.

La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma per cui è rilasciata e non può essere nè rinnovata nè trasferita a terzi.

La predetta normativa è valida, per quanto applicabile, anche per la concessione di colombari per la raccolta dei resti esumati.

20 Le sepolture individuali private in loculi sono concesse complete di opera di chiusura (lapidi), fatta eccezione per i loculi già esistenti, ~~per i loculi già esistenti~~ a carico del Comune, con il nome del defunto e le date di nascita e di morte.

Le tariffe di concessione sono stabilite dalla Giunta su dettagliata relazione dell'Ufficio tecnico che ne evidenzia il costo di realizzazione e di manutenzione generale.

La durata della concessione individuale privata di sepoltura è fissata con i criteri previsti dalle concessione di cappelle private.

21 E' consentito, a carico degli interessati, di

porre i ritratti esclusivamente su smalto di porcellana, nonchè l'applicazione di portafiori, in marmo o in bronzo, non eccedenti i cm. 10 dalla fascia di rivestimento.

22 Il Comune procede alla dichiarazione di decadenza dalla concessione:

a) quando il loculo non sia stato occupato entro mesi 2 dalla concessione , salvo le concessioni in vita;

b) quando la salma venga trasferita ad altra sepoltura, che non può essere consentita se non al 3° grado superiore;

c) quando la sepoltura risulta in stato di completo abbandono e gli interessati non provvedono alle opere di competenza entro un anno dalla comunicazione di diffida. Trascorso inutilmente tale termine il Sindaco autorizza l'estumulazione e la sistemazione dei resti nell'ossario generale.

Nei soli casi di cui ai precedenti punti a) e b) spetta agli interessati il rimborso della metà della somma pagata per il rilascio della concessione di sepoltura.

CAPO III

23 E' in facoltà del Comune di concedere, secondo la disponibilità, aree cimiteriali per cappelle di famiglia a persone, Enti, Comunità.

La concessione è a tempo determinato, di durata non superiore a 99 anni, salvo il rinnovo, che può essere concesso a discrezione dell'Amministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero e dello stato della cappella.

24 la concessione può essere fatta anche a favore di due famiglie congiuntamente, fissandone le rispettive quote.

Uno stesso concessionario non può essere titolare di più di una cappella.

Il diritto di sepolcreto è fuori commercio. E' pertanto vietato la concessione del diritto di uso tra privati.

I diritti e gli obblighi relativi alla sepoltura di famiglia passano a coloro che provino, a norma di legge, di essere eredi del concessionario. Quando gli eredi siano più d'uno essi dovranno designare, entro l'anno dalla morte del concessionario e comunque prima che venga esercitato alcun atto di possesso, uno di essi che assuma verso il Comune gli obblighi di concessione.

In mancanza, tale facoltà potrà essere esercitata dal Comune, salvo le responsabilità in via solidale ed indivisibile di tutti gli eredi.

La rinuncia da parte di un contitolare costituisce accrescimento a favore di tutti gli altri e non cessione.

L'atto di trapasso è subordinato alla esecuzione di tutte quelle opere che a giudizio dell'Ufficio tecnico si dovvesero ritenere necessarie, e del pagamento del canone ricognitivo che sarà fissato di volta in volta.

25 La domanda di cessione di area per costruzione di una sepoltura privata di famiglia va presentata al Comune, redatta in competente carta da bollo e corredata da una bozza di massima delle opere da e-

seguire.

La concessione sarà perfezionata dalla stipula di contratto da parte del Segretario comunale, previa corresponsione da parte del privato del prezzo fissato per tale atto e del deposito di una somma prefissata a titolo di garanzia per l'esecuzione delle opere e per risarcimento degli eventuali inadempimenti.

Il deposito è rimborsato al concessionario con l'espletamento favorevole del collaudo d'ufficio dell'opera.

ART. 26 Entro due mesi dal perfezionamento del contratto ogni concessionario deve presentare il progetto esecutivo dell'opera corredato dei disegni relativi ed una dettagliata relazione a cura del progettista che descriva le opere da eseguire ed il materiale da impiegarsi.

I disegni delle cappelle saranno delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte le facciate in scala 1/50.

Sono pure richiesti i tipi dettagliati dei cancelli, ferriate, pilastri, ed ogni accessorio decorativo, a firma del progettista.

Il progetto è approvato dal Sindaco, ~~su parere~~ sentito il Responsabile del servizio sanitario della ULS e ~~sentito~~ la Commissione per l'edilizia.

ART. 27 Il concessionario ha l'obbligo di iniziare i lavori entro 6 mesi dall'approvazione del progetto e portarli a termine entro 30 mesi dalla suddetta da-

ta, salvo una proroga per motivi eccezionali di ulteriori mesi 6, da concedere da parte del Sindaco, sia per l'inizio che per la conclusione dei lavori.

Per tali periodi di proroga al concessionario si applicherà una penale per ogni mese di proroga pari all' 1% del corrispettivo di concessione, da prelevarsi sulla somma di deposito.

T. 28

Ove i lavori non siano iniziati entro il termine stabilito o sia intervenuta rinunzia da parte del concessionario, il Comune procederà alla pronunzia di decadenza o di revoca, secondo il caso, ed al rimborso della quota pagata detratta la somma di 1/10mo per anno o frazione di anno trascorso dalla stipula del contratto, o del deposito, detratte le eventuali penalità.

Ove, alla scadenza dei termini, l'opera risulti realizzata solo parzialmente, il Comune con la pronunzia di decadenza della concessione provvederà anche a disporre, secondo lo stato delle cose, la demolizione o il restauro delle stesse, salvo il diritto del concessionario decaduto al recupero delle sole opere di soprassuolo da effettuarsi entro due mesi dalla notifica del provvedimento.

In via eccezionale ed a fronte di comprovati stati di necessità, il Comune può procedere ad autorizzare la cessione delle sole opere di soprassuolo ad un terzo, ove questi a sua volta acquisti la concessione dell'area da parte del Comune e si impegni a portare a compimento i lavori nei termini giudicati congrui ad insindacabile giudizio dell'Ufficio

tecnico comunale.

I titolari di concessione di sepoltura privata possono volontariamente retrocedere i relativi diritti al Comune, salvo i casi di decadenza, e questo, ove accetti, stabilirà di volta in volta le condizioni in rapporto allo stato delle opere o alla disponibilità dei loculi ~~disponibili~~, secondo insindacabile stima dell'Ufficio tecnico Comunale.

I. 29 La costruzione della sepoltura deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa ed eseguita in maniera conforme al progetto approvato.

Nell'impiego dei materiali è escluso l'impiego del legno e son vietati i plafoni di cannette e le volte centinate. Il rivestimento delle cappelle dovrà essere di mattoni pressati, o pietra naturale o artificiale accuratamente lavorata, lisciata o martellinata e così pure le membranature decorative.

Lo spessore dei muri non sarà inferiore a cm. 41 ~~(2 teste)~~ se di mattoni, o cm. 20 se di cemento armato, o cm. 30 se in pietra da taglio a tutto spessore.

L'altezza della cappella non dovrà essere superiore a mt. 7, misurata dalla sommità della croce o delle decorazioni poste sul culmine.

I. 30 All'interno delle cappelle è permessa la costruzione di loculi e colombari che dovranno essere intonacati internemente con malta di sabbia e cemento a lenta presa, nelle proporzioni volumetriche rispettivamente di 1 e 2 ed accuratamente lisciati.

La chiusura sarà di mattoni dello spessore di circa cm. 14, intonacati, come sopra detto, e rivestiti all'esterno di una lastra di marmo di un sol pezzo dello spessore minimo di cm. 3.

ART. 31 Il diritto di uso della sepoltura privata di famiglia è riservato al concessionario ed a coloro che sono a lui legati iure sanguinis, intendendosi per tali il coniuge, i figli e il di loro coniuge, gli ascendenti. Ulteriori limitazioni o ampliamenti, comunque nel limite del 4° grado di parentela o affinità, devono risultare dal contratto di concessione.

Solo in via eccezionale, in caso di indisponibilità di loculi comunali, ed in attesa dell'assegnazione del loculo prenotato, il concessionario può consentire la tumulazione temporanea e provvisoria di feretri non aventi titolo alla sepoltura nella cappella di famiglia.

Tali situazioni saranno annotate in apposito elenco in consegna al custode.

ART. 32 Le cappelle, i monumenti, le lapidi, ed in genere qualunque segno funebre dovranno essere tenuti sempre in ottimo stato in ogni loro parte e non potranno essere modificati o sostituiti se non previa domanda del concessionario ed approvazione da parte del Comune tramite il proprio Ufficio tecnico.

Qualora venga costatata la trascurata manutenzione il Comune ha facoltà, previa diffida con congruo termine ad adempiere, a dichiarare decaduta la concessione o revocarla. In tal caso la Cappella - il

monumento o altro segno funebre, restano acquisiti al Comune, che provvederà alla estumulazione delle salme ed alla collocazione dei resti, adeguatamente al loro stato di mineralizzazione in colombari o fosse, senza diritti da parte del concessionario alla restituzione del canone.

ART. 33

Le sepolture abbandonate per le quali non esistano persone che assicurino il rispetto degli obblighi di concessione tornano anch'esse nella piena disponibilità del Comune che provvederà nei confronti delle salme ivi esistenti come stabilito nel precedente articolo.

TIT. IV. LAVORI NEI CIMITERI

ART. 34

Coloro che assumono lavori nei cimiteri dovranno risultare regolamente iscritti negli albi di categoria e non possono iniziare gli stessi se non dopo l'autorizzazione dell'autorità comunale.

ART. 35

L'orario di lavoro sarà stabilito dall'Ufficio Tecnico comunale.

Nei giorni festivi e per il periodo dal 25 Ottobre al 5 Novembre non sarà consentito all'interno del Cimitero alcun lavoro, salvo i casi di assoluta necessità di urgenza.

ART. 36

Durante l'esecuzione dei lavori è vietato ingomberare i viali o le aree circostanti. Ogni eventuale danno ai manufatti, ai viali, alle piantagioni, sarà ripristinato a cura e spese della ditta.

Il deposito dei materiali da costruzione e delle

malte avverrà esclusivamente nelle aree indicate dal responsabile del servizio del Cimitero.

ART. 37 I materiali da costruzione verranno introdotti nel cimitero già lavorati e pronti all'uso.

La terra ed i rottami di rifiuto delle lavorazioni dovranno essere asportati sollecitamente dal Cimitero a spese e cura della Ditta esecutrice dei lavori prima del termine di ogni giornata lavorativa.

SANZIONI

ART. 38 Le infrazione alle norme del presente regolamento e a quelle derivanti dalle altre prescrizioni vigenti a cui esso fa riferimento, ove non costituiscano reato previsto dal C.P. sono punite ai sensi e con la procedura di cui all'art. del T.U. L. C.P. 383/3.3.1933, e successive modificazioni ed innovazioni, a seguito di contestazione elevata dagli addetti ai servizi cimiteriali.

NORMA FINALE DI RINVIO

ART. 39 Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Regolamento di R.P.M. n. 803 del 21.10.75.

ENTRATA IN VIGORE

ART. 40 Il presente Regolamento andrà in vigore dal ....